

Bruxelles, 17 luglio 2026
(OR. en)

11918/26
ADD 2

DRS 26
ECOFIN 1020
EF 210

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Commissione europea
Data:	13 luglio 2026
Destinatario:	Segretariato generale del Consiglio
n. doc. Comm.:	D(2026) 116263 annex
Oggetto:	ALLEGATO II Modifiche all'IFRS 19 Società controllate senza responsabilità pubblica: informativa di bilancio

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento D(2026) 116263 annex.

All.: D(2026) 116263 annex

IT

D/116263/1

ALLEGATO II

**Modifiche all'IFRS 19
Società controllate senza responsabilità pubblica:
informativa di bilancio**

Modifiche all'IFRS 19 Società controllate senza responsabilità pubblica: informativa di bilancio

Disposizioni in materia di informativa

...

IFRS 7 Strumenti finanziari: informazioni integrative

Il paragrafo 56A è modificato e il paragrafo 56C è soppresso. Il paragrafo 56B non è modificato, ma è riportato per agevolare la consultazione.

Voci di ricavi, di costi, di utili o di perdite

...

- 56A L'entità deve fornire le informazioni di cui al paragrafo 56B per classe di attività finanziarie valutate al costo ammortizzato o al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo e per classe di passività finanziarie valutate al costo ammortizzato.
- 56B Per consentire agli utilizzatori del bilancio di comprendere l'effetto delle disposizioni contrattuali che potrebbero modificare l'importo dei flussi finanziari contrattuali sulla base del verificarsi (o del non verificarsi) di un evento contingente non direttamente correlato alle variazioni dei rischi e dei costi relativi al prestito di base (come il valore temporale del denaro o il rischio di credito), l'entità deve fornire:
- a) una descrizione qualitativa della natura dell'evento contingente;
 - b) informazioni quantitative sulle possibili modifiche dei flussi finanziari contrattuali che potrebbero derivare da tali disposizioni contrattuali (ad esempio, la gamma di possibili modifiche); e
 - c) il valore contabile lordo delle attività finanziarie e il costo ammortizzato delle passività finanziarie soggette a tali disposizioni contrattuali.
- 56C [Soppresso]

...

IFRS 18 *Presentazione e informativa di bilancio*

I paragrafi 137 e 163 sono modificati e i paragrafi 142–159 e i rispettivi titoli sono soppressi.

Prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria

Diritto di differire l'estinzione per almeno 12 mesi

- 137 Nell'applicare i paragrafi 101–102 e B96–B103 dell'IFRS 18, l'entità potrebbe classificare le passività derivanti da contratti di finanziamento come non correnti quando il proprio diritto di differire l'estinzione di tali passività è soggetto al rispetto delle clausole da parte dell'entità entro 12 mesi dalla data di chiusura dell'esercizio (cfr. paragrafo B100, lettera b), dell'IFRS 18). In tali situazioni l'entità deve presentare:
- a) informazioni sulle clausole (compresa la natura delle clausole e quando l'entità è tenuta a rispettarle) e sul valore contabile delle relative passività;
 - b) informazioni su fatti e circostanze, se presenti, che indicano che l'entità potrebbe avere difficoltà a rispettare le clausole, ad esempio il fatto che l'entità abbia agito durante l'esercizio o dopo la data di chiusura dell'esercizio per evitare o attenuare una potenziale violazione. Tali fatti e circostanze potrebbero includere anche il fatto che l'entità non avrebbe rispettato le clausole se queste fossero state valutate al fine di verificare la conformità sulla base delle circostanze dell'entità alla data di chiusura dell'esercizio.

...

142–159 [Soppressi]

...

Disposizioni in materia di informativa di cui all'IFRS 18 che continuano a essere applicabili

- 163 L'entità deve applicare le disposizioni in materia di informativa di cui ai paragrafi 19, 20, 28, 41, 42, 43, 82, 90, 92, B8, B11, B14, al paragrafo B26, lettera b), e al paragrafo B28 dell'IFRS 18. Se utilizza gli indici di misurazione della performance definiti dalla direzione aziendale di cui ai paragrafi 117–120 dell'IFRS 18, l'entità deve anche fornire le informazioni integrative richieste dai paragrafi 121–125, B132 e B134–B142 dell'IFRS 18.

...

IAS 7 *Rendiconto finanziario*

Il paragrafo 167 è soppresso e il paragrafo 168 è modificato.

Accordi di finanziamento per le forniture

167 [Soppresso]

168 L'entità deve indicare in forma aggregata per i suoi accordi di finanziamento per le forniture:

- a) i termini e le condizioni degli accordi (ad esempio la proroga dei termini di pagamento e i titoli o le garanzie forniti). Tuttavia, in caso di accordi con termini e condizioni diversi, l'entità dovrà indicare questi ultimi separatamente;
- b) alla data di inizio e a quella di chiusura dell'esercizio:
 - i) i valori contabili delle passività finanziarie che fanno parte di un accordo di finanziamento per le forniture e le voci associate a tali valori contabili presentate nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria dell'entità;

- ii) i valori contabili delle passività finanziarie indicate al punto i) per le quali i fornitori hanno già ricevuto pagamenti dai finanziatori e le voci associate a tali valori contabili;
 - iii) [soppresso]
 - c) il tipo e l'effetto delle variazioni non in disponibilità liquide dei valori contabili delle passività finanziarie indicate alla lettera b), punto i). Esempi di variazioni non in disponibilità liquide comprendono l'effetto di aggregazioni aziendali, differenze di cambio o altre operazioni che non richiedono l'impiego di disponibilità liquide o mezzi equivalenti (cfr. paragrafo 165).
- ...

IAS 12 *Imposte sul reddito*

Il paragrafo 198 è soppresso e il paragrafo 199 è modificato. I paragrafi 196 e 197 non sono modificati, ma sono riportati per agevolare la consultazione.

Riforma fiscale internazionale - Regole basate sul modello del secondo pilastro

- 196 L'entità deve indicare di aver applicato l'eccezione alla rilevazione e all'informativa sulle attività e passività fiscali differite relative alle imposte sul reddito del secondo pilastro (cfr. paragrafo 4A dello IAS 12).
- 197 L'entità deve indicare separatamente i suoi oneri (proventi) fiscali correnti relativi alle imposte sul reddito del secondo pilastro.
- 198 [Soppresso]
- 199 Nei periodi in cui la legislazione del secondo pilastro è vigente o sostanzialmente in vigore ma non ha ancora acquisito efficacia, l'entità deve fornire informazioni qualitative e quantitative conosciute o ragionevolmente stimabili sulla sua esposizione alle imposte sul reddito del secondo pilastro alla data di chiusura dell'esercizio. Tali informazioni non devono rispecchiare tutte le disposizioni specifiche della legislazione del secondo pilastro e possono essere fornite sotto forma di intervallo indicativo. Per le informazioni che non sono conosciute o non sono ragionevolmente stimabili, l'entità deve invece pubblicare una dichiarazione a tale riguardo e informazioni sui progressi compiuti dall'entità nella valutazione della sua esposizione.

...

IAS 21 Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere

Il paragrafo 222 è soppresso e i paragrafi 221 e 223 sono modificati. Il paragrafo 224 non è modificato, ma è riportato per agevolare la consultazione.

Informazioni integrative quando una valuta non è scambiabile

- 221 Quando stima un tasso di cambio a pronti perché una valuta non è scambiabile con un'altra valuta (cfr. paragrafo 19A dello IAS 21), l'entità deve fornire le informazioni richieste dai paragrafi 223-224.
- 222 [Soppresso]
- 223 L'entità deve indicare:
- a) la valuta e una descrizione delle restrizioni che non la rendono scambiabile con l'altra valuta;
 - b) una descrizione delle operazioni interessate;
 - c) il valore contabile delle attività e passività interessate;
 - d) i tassi di cambio a pronti utilizzati e se tali tassi sono:
 - i) tassi di cambio osservabili senza alcuna rettifica (cfr. paragrafi A12–A16 dello IAS 21); o
 - ii) tassi di cambio a pronti stimati utilizzando un'altra tecnica di stima (cfr. paragrafo A17 dello IAS 21);
 - e) una descrizione di qualsiasi tecnica di stima da essa utilizzata e informazioni qualitative e quantitative sugli input e sulle ipotesi impiegati nell'applicarla; e
 - f) informazioni qualitative su ciascun tipo di rischio cui l'entità è esposta perché la valuta non è scambiabile con l'altra valuta, nonché la natura e il valore contabile delle attività e delle passività esposte a ciascun tipo di rischio.
- 224 Quando la valuta funzionale di una gestione estera non è scambiabile con la moneta di presentazione o, se del caso, la moneta di presentazione non è scambiabile con la valuta funzionale di una gestione estera, l'entità deve inoltre indicare:
- a) il nome della gestione estera; se la gestione estera è una controllata, un'attività a controllo congiunto, una joint venture, una collegata o una succursale; e la sua sede principale di attività;
 - b) il riepilogo dei dati economico-finanziari sulla gestione estera e
 - c) la natura e i termini degli accordi contrattuali che potrebbero prevedere che l'entità fornisca sostegno finanziario alla gestione estera, inclusi gli eventi o le circostanze che potrebbero esporre l'entità a una perdita.

IAS 34 Bilanci intermedi

Il paragrafo 246 è modificato.

Contenuto di un bilancio intermedio

...

Altre informazioni integrative

246

L'entità deve fornire le informazioni di cui alle lettere da a) a m) del presente paragrafo direttamente nel bilancio intermedio ovvero tramite rinvii inseriti nel bilancio intermedio ad altri documenti (ad esempio relazione della direzione aziendale o relazioni sul rischio) ai quali gli utilizzatori del bilancio hanno accesso alle stesse condizioni e negli stessi tempi del bilancio intermedio. Se gli utilizzatori del bilancio non hanno accesso alle informazioni tramite rinvii inseriti nel bilancio intermedio alle stesse condizioni e negli stessi tempi, il bilancio intermedio è incompleto. L'informativa ulteriore deve normalmente essere esposta con riferimento al periodo tra l'inizio dell'esercizio e la chiusura del periodo intermedio e comprende:

...

- m) le informazioni sugli indici di misurazione della performance definiti dalla direzione aziendale richieste dai paragrafi 121–125 dell'IFRS 18, se l'entità utilizza gli indici di misurazione della performance definiti dalla direzione aziendale di cui ai paragrafi 117–120 dell'IFRS 18.

Modifiche all'Appendice A – Data di entrata in vigore e disposizioni transitorie

La presente appendice costituisce parte integrante del Principio.

Il paragrafo A3 è modificato. Il paragrafo A2 non è modificato, ma è riportato per agevolare la consultazione.

IFRS 18 *Presentazione e informativa di bilancio*

- A2 L'IFRS 18 *Presentazione e informativa di bilancio*, pubblicato nell'aprile 2024, sostituisce lo IAS 1 *Presentazione del bilancio*. L'IFRS 18 si applica ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1° gennaio 2027 ed è consentita l'applicazione anticipata.
- A3 L'entità che sceglie di applicare il presente Principio per un esercizio antecedente a quello in cui applica per la prima volta l'IFRS 18 deve applicare i paragrafi B2–B19 dell'Appendice B anziché i paragrafi 128–141 e 160–163 (dopo il sottotitolo IFRS 18 *Presentazione e informativa di bilancio*), 173–177 e 182–183 (dopo il sottotitolo IAS 8 *Criteri per la presentazione del bilancio*) e 246, lettera m) (dopo il sottotitolo IAS 34 *Bilanci intermedi*). Se applica anche lo IAS 33 *Utile per azione*, tale entità deve applicare i paragrafi 73 e 73A dello IAS 33 anziché i paragrafi 73B e 73C dello IAS 33 (come modificato dall'IFRS 18).

Modifiche all'Appendice B – Disposizioni in materia di informativa se l'entità applica l'IFRS 19 prima di applicare l'IFRS 18

La presente appendice costituisce parte integrante del Principio.

Il paragrafo B8 è modificato.

Diritto di differire l'estinzione di passività per almeno 12 mesi

- B8 Nell'applicare i paragrafi 69–75 dello IAS 1, l'entità potrebbe classificare le passività derivanti da contratti di finanziamento come non correnti quando il proprio diritto di differire l'estinzione di tali passività è soggetto al rispetto delle clausole da parte dell'entità entro 12 mesi dalla data di chiusura dell'esercizio (cfr. paragrafo 72B, lettera b), dello IAS 1). In tali situazioni l'entità deve presentare:
- a) informazioni sulle clausole (compresa la natura delle clausole e quando l'entità è tenuta a rispettarle) e sul valore contabile delle relative passività;
 - b) informazioni su fatti e circostanze, se presenti, che indicano che l'entità potrebbe avere difficoltà a rispettare le clausole, ad esempio il fatto che l'entità abbia agito durante l'esercizio o dopo la data di chiusura dell'esercizio per evitare o attenuare una potenziale violazione. Tali fatti e circostanze potrebbero includere anche il fatto che l'entità non avrebbe rispettato le clausole se queste fossero state valutate al fine di verificare la conformità sulla base delle circostanze dell'entità alla data di chiusura dell'esercizio.

Modifiche all'Appendice C – Modifiche ad altri Principi contabili IFRS

La presente appendice contiene le modifiche apportate agli altri Principi contabili IFRS. L'entità deve applicare le modifiche quando applica l'IFRS 19.

Il riquadro e i paragrafi 26A e 38 dell'IFRS 5 sono modificati per assicurare la conformità alle modifiche apportate dall'IFRS 18.

IFRS 5 Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate

Sono modificati i paragrafi 5B, 12, 26A e 38 dell'IFRS 5.

Modifiche a un programma di vendita o a un programma di distribuzione ai soci

- ...
- 26A Se l'entità riclassifica un'attività (o gruppo in dismissione) direttamente da posseduta per la vendita a posseduta per la distribuzione ai soci, o direttamente da posseduta per la distribuzione ai soci a posseduta per la vendita, la variazione della classificazione è considerata una continuazione del programma iniziale di dismissione. L'entità:
- a) non deve seguire le indicazioni di cui ai paragrafi 27-29 per contabilizzare tale modifica. L'entità deve applicare le disposizioni relative alla classificazione, presentazione, valutazione e informativa del presente IFRS applicabili al nuovo metodo di dismissione. L'entità che applica l'IFRS 19 *Società controllate senza responsabilità pubblica: informativa di bilancio* deve applicare le disposizioni in materia di informativa di cui all'IFRS 19 anziché quelle contenute nel presente IFRS.
- ...

Esposizione nel bilancio e informazioni integrative

- ...
- #### Attività non corrente o gruppo in dismissione classificati come posseduti per la vendita
- 38 L'entità deve presentare un'attività non corrente classificata come posseduta per la vendita e le attività di un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita separatamente dalle altre attività del prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria. Le passività di un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita devono essere presentate separatamente dalle altre passività del prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria. Tali attività e passività non devono essere compensate ed esposte in bilancio come un importo netto. Le principali classi di attività e passività classificate come possedute per la vendita devono essere indicate separatamente nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria o comunicate nelle note, a eccezione di quanto consentito dal paragrafo 39 e a meno che l'entità applichi l'IFRS 19 *Società controllate senza responsabilità pubblica: informativa di bilancio*. L'entità deve esporre separatamente qualsiasi provento od onere cumulativamente rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo relativo a un'attività non corrente (o gruppo in dismissione) classificata come posseduta per la vendita.

Il riquadro e il paragrafo C3, lettera a), dell'IFRS 17 sono modificati per rispecchiare le modifiche apportate dall'IFRS 18.

IFRS 17 Contratti assicurativi

Il paragrafo C3, lettera a), dell'IFRS 17 è modificato ed è aggiunta una nota a piè di pagina.

C3 A meno che sia impossibile farlo, o si applichi il paragrafo C5A, si applica l'IFRS 17 retroattivamente, tranne nei casi seguenti:

- a) l'entità non è tenuta a presentare le informazioni quantitative richieste dal paragrafo 28, lettera f), dello IAS 8 *Criteri per la presentazione del bilancio* o, per le entità che applicano l'IFRS 19 *Società controllate senza responsabilità pubblica: informativa di bilancio*, dal paragrafo 178, lettera f), dell'IFRS 19*; e

* Al momento della pubblicazione dell'IFRS 18 *Presentazione e informativa di bilancio* nell'aprile 2024, lo IASB ha modificato il titolo dello IAS 8 in *Criteri per la presentazione del bilancio*.
